

*Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo*  
**Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria**  
**LM 85-bis**

**Criteri di riconoscimento dei titoli pregressi**  
**(Allegato al Regolamento didattico del CdLM a ciclo unico**  
**quinquennale in Scienze della Formazione Primaria, LM 85-bis)**

### **Premessa**

Di seguito sono indicate le procedure per ottenere il riconoscimento di Crediti Formativi Unitari (d'ora in poi CFU) pregressi in caso di iscrizione come seconda laurea, passaggio, o trasferimento al Corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (d'ora in poi SFP) dell'Università del Salento.

Il Consiglio di Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria di Lecce ogni anno accademico delibera, se necessario, in merito ai **Criteri per il riconoscimento dei titoli pregressi**.

Le modifiche eventualmente intervenute si applicano a partire dall'anno accademico di approvazione. **I nuovi criteri non possono in alcun modo essere applicati agli immatricolati degli anni precedenti e/o a coloro che abbiamo già usufruito di tale strumento.**

### **Procedure**

1. Dopo aver consultato il presente regolamento lo Studente che intende iscriversi a Scienze della Formazione Primaria può avvalersi del diritto alla valutazione preventiva del riconoscimento crediti, secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Unisalento.
2. Successivamente, ricevuta risposta, dovrà iscriversi al Test d'ingresso a SFP, nella data indicata dal Ministero della Pubblica Istruzione e comunicata sul sito del Corso dell'Unisalento.
3. SOLO DOPO il superamento del Test d'ingresso al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria a durata quinquennale lo Studente potrà avviare la regolare procedura di iscrizione, consegnando la documentazione adeguata relativa agli esami sostenuti (certificato di laurea in carta semplice con voti e date del sostenimento degli esami, completo dei crediti formativi dei singoli esami e altri documenti ritenuti valutabili) via mail all'indirizzo [cfuformazione@unisalento.it](mailto:cfuformazione@unisalento.it) utilizzando il modulo pubblicato alla Sez. Modulistica del link <http://www.formazione.scienze sociali.unisalento.it/658> e seguendo la procedura di invio indicata nel link. L'intervallo di presentazione della domanda di riconoscimento crediti deve avvenire nell'intervallo dal 1 novembre con scadenza il 31 di dicembre.
4. La Commissione Carriere Studenti (d'ora in poi Commissione) procederà alla valutazione dei titoli ed esami dei singoli studenti secondo i 'Criteri di riconoscimento' pubblicati nel sito garantendo la possibilità di sostenere gli appelli nella prima sessione utile o r d i n a r i a
5. La Commissione invia per l'approvazione ufficiale del Consiglio di Corso di Laurea i verbali della seduta per il riconoscimento crediti.
6. Gli studenti ammessi al 2° e 3° anno di Corso dovranno poi mettersi in contatto con l'Ufficio Tirocinio di SFP per i tempi e modi di svolgimento del Tirocinio stesso.
7. Qualora lo Studente ritenga che la Delibera del suo Piano di Studio non sia conforme rispetto all'istanza di riconoscimento, è pregato di inviare una istanza al seguente indirizzo di posta elettronica [cfuformazione@unisalento.it](mailto:cfuformazione@unisalento.it), chiedendo la rettifica della Delibera. La Commissione potrà valutare una revisione e/o confermare il precedente provvedimento.

8. Per ogni altra informazione specifica si rimanda al Regolamento del Corso di Laurea pubblicato sul sito del Corso.

### **1. Condizioni di diritto**

Il riconoscimento della carriera pregressa è un diritto di cui lo studente o la studentessa (d'ora in poi 'studente') può avvalersi tramite richiesta scritta al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, da inviare via mail all'indirizzo [cfuformazione@unisalento.it](mailto:cfuformazione@unisalento.it) utilizzando il modulo pubblicato alla Sez. Modulistica del link <http://www.formazionescienze sociali.unisalento.it/658> e seguendo la procedura di invio indicata nel link. L'intervallo di presentazione della domanda di riconoscimento crediti deve avvenire nell'intervallo dal 1 novembre con scadenza il 31 di dicembre.

Il modulo dovrà essere corredato di tutta la documentazione delle certificazioni possedute in originale, in carta libera, da cui risultino evidenti il Settore Scientifico Disciplinare (d'ora in poi SSD), la denominazione dell'esame, il voto, il numero di crediti, riportati nell'apposito modulo in allegato 1. Lo studente potrà presentare, altresì, in autocertificazione i titoli posseduti, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

1.1. Per presentare la domanda di riconoscimento della carriera pregressa è necessario essere **immatricolati** nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria dell'Università del Salento.

1.2. Il riconoscimento della carriera pregressa deve essere richiesto entro il 31 gennaio di ogni anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria.

1.3. Lo studente che presenta domanda di riconoscimento di crediti pregressi potrà ottenere il riconoscimento di attività formative sui cinque anni del Corso di Laurea. L'iscrizione al secondo anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria sarà possibile se la somma dei CFU raggiunti sarà pari o superiore a 40; l'iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria sarà possibile se la somma dei CFU raggiunti sarà pari o superiore a 80; l'iscrizione al quarto anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria sarà possibile se la somma dei CFU raggiunti sarà pari o superiore a 120, a partire dall'attivazione (a.a. 2018/2019); l'iscrizione al quinto anno del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria sarà possibile se la somma dei CFU raggiunti sarà pari o superiore a 160, a partire dall'attivazione (a.a. 2019/2020).

**Ogni passaggio ad anno successivo al primo sarà comunque possibile, anche in presenza dei CFU sufficienti, soltanto entro il contingente ministeriale.**

**Si può passare a anno successivo in presenza dei CFU relativi solo se sono state espletate le ore di tirocinio specifico previste dal medesimo CdL**

### **2. Titoli validi**

2.1. Ai fini del riconoscimento, *sono validi* tutti i titoli acquisiti all'interno di un percorso accademico pubblico (lauree di vecchio ordinamento, lauree di I e di II livello, master, scuole di specializzazione, corsi di dottorato) e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della legge 148 del 2002 [[http://www.miur.it/0006Menu\\_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm](http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2547Ratifi.htm)]. Nello specifico si rimanda al punto 3.1.4 del presente Regolamento.

2.2. *Sono esclusi* dal riconoscimento i corsi abilitanti, i titoli non rilasciati da struttura universitaria, l'attività di tirocinio, i laboratori disciplinari e linguistici.

### 3. Criteri di esonero

#### 3.1. Esami

**3.1.1.** I criteri approvati dal Consiglio di Corso di Laurea, vincolano la Commissione ad attenersi in maniera rigorosa e insindacabile ai Criteri di riconoscimento degli esami della carriera pregressa.

Eventuali modifiche ai criteri di riconoscimento dovranno essere elaborati prima di ogni valutazione da parte della Commissione e approvati dal Consiglio di Corso di Laurea.

**3.1.2.** I Criteri di riconoscimento degli esami della carriera pregressa qui di seguito indicati:

- corrispondenza del Settore Scientifico Disciplinare;
- corrispondenza della denominazione degli esami sostenuti dallo studente con quella che appare nel Piano di Studi che sarà valutata caso per caso dalla Commissione
- programma svolto e/o bibliografia dell'esame di cui si richiede il riconoscimento;
- obsolescenza a partire dall'anno di iscrizione.

L'obsolescenza viene valutata per un periodo superiore ai 10 anni **dalla data di conseguimento del titolo di Laurea** (a partire perciò dal primo giorno utile del computo dell'11° anno).

**Un esame è riconosciuto solamente se rispondente contemporaneamente a ciascuno dei requisiti indicati nei punti precedenti, sostenuto inoltre dalla congruità del programma svolto e/o della bibliografia assegnata.**

**Non sarà possibile altresì riconoscere esami sostenuti in precedenti Corsi di Laurea e già eventualmente convalidati in successivi percorsi universitari già conclusi.**

**3.1.4.** La convalida eventuale di un esame già sostenuto dallo studente è a totale discrezione della Commissione che valuta caso per caso. In linea di principio, il riconoscimento di un esame sostenuto sarà totale se si verificano in pieno le condizioni previste al punto 3.1.2. Tuttavia, per gli esami riferiti alle discipline di area pedagogica – nello specifico, con riferimento ai SSD M/PED 01, M/PED 02, M/PED 03, M/PED 04 – la convalida avverrà solo al 50% dei CFU per i quali viene richiesto il riconoscimento, al fine di sostenere la prospettiva professionalizzante e caratterizzante il Corso di Laurea.

In caso di convalida solo parziale dei crediti formativi di una disciplina, lo studente dovrà rivolgersi al docente responsabile dell'insegnamento per definire le modalità specifiche di integrazione dei CFU rimanenti: in questo caso, l'esame da sostenere e il voto conseguito dovranno corrispondere al numero di CFU da integrare.

Al riguardo si precisa quanto segue:

nel caso di uno studente in condizione di Passaggio e/o Trasferimento di Corso di Laurea, il docente titolare dell'insegnamento verbalizzerà il voto finale assegnato all'esame finale, corrispondente agli effettivi CFU da integrare da parte dello studente, considerando il voto riconosciuto, e pervenendo ad una media dal docente stesso ponderata.

**3.1.5.** Gli esami senza votazione saranno esclusi da qualsiasi possibilità di riconoscimento. Comunque per ogni attività formativa riconosciuta (Master, Corsi di Specializzazione, etc.) è possibile il riconoscimento all'interno della categoria "Esami a scelta dello Studente". La Commissione deciderà l'attribuzione delle corrispondenti CFU da imputare alla categoria "Esami a scelta dello Studente".

**3.1.6.** Lo studente che ritenga di far richiesta di ulteriore valutazione di esami sostenuti in precedenti percorsi di studio dovrà far pervenire alla Commissione la certificazione degli esami in questione, comprensiva del programma di studio sostenuto, della durata dell'insegnamento in ore, del numero di CFU conseguiti e relativa votazione. La richiesta dello studente verrà sottoposta al giudizio della Commissione che valuterà secondo il principio della trasparenza, dell'equità e della effettiva corrispondenza di contenuto degli insegnamenti. La proposta della Commissione verrà ogni volta sottoposta al Consiglio di Corso di Laurea per l'eventuale approvazione.

**Non saranno prese in considerazione richieste la cui documentazione sia incompleta o insufficiente per la determina del riconoscimento; inoltre, non saranno prese in considerazione richieste di riconoscimento successive e/o integrative a una precedente richiesta, salvo nei casi in cui ciò venga espressamente richiesto dalla Commissione, oppure nel caso di istanza di rettifica purché in presenza di valide e oggettive motivazioni.**

**3.1.7.** Le valutazioni degli esami pregressi convalidati sono computate ai fini della media della votazione di laurea, tuttavia con la precisazione indicata al punto 3.1.3. relativamente a Passaggi, Trasferimenti e seconde Lauree

## **3.2. Laboratori**

**3.2.1.** Il riconoscimento dei CFU relativi ad un insegnamento **non implica** in alcun modo il riconoscimento degli eventuali CFU di Laboratorio presenti nella complessiva attività formativa nella quale il laboratorio si inserisce. Lo studente che non abbia ottenuto il riconoscimento di attività laboratoriali specifiche dovrà pertanto completare l'attività formativa con la frequenza al Laboratorio corrispondente, i cui risultati contribuiranno a determinare la valutazione complessiva dell'insegnamento.

**Comunque per ogni tipologia di riconoscimento la decisione finale di conferma della VALUTAZIONE eventualmente riconosciuta dalla Commissione, è delegata al docente di riferimento del Corso.**

## **3.3. Riconoscimento di certificazioni internazionali**

**3.3.1.** Si possono considerare riconosciuti con attribuzione di punteggio come da Bando Annuale all'atto dell'ammissione al test d'ingresso eventuali certificazioni internazionali pregresse. Le certificazioni utili sono quelle riconosciute nazionalmente dal MIUR (cfr.[http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali/enti\\_certificatori\\_lingue\\_straniere](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali/enti_certificatori_lingue_straniere)).

**3.3.2.** Gli studenti in condizione di seconda laurea, trasferimento o passaggio dalle Facoltà di Lingue e Letterature straniere e dalle Scuole Superiori in Lingue moderne per interpreti e traduttori (e denominazioni simili) che hanno già nella propria carriera pregressa esami di Glottodidattica e/o Didattica della lingua inglese concorderanno con il Docente di riferimento ogni eventuale differente possibilità dalla frequenza dei laboratori di inglese di tutti gli anni di Corso. Eventuali casistiche personali (studenti madrelingua, bilingui, ecc.) non previste dovranno essere segnalate alla Commissione che le sottoporrà al docente di riferimento ed al Consiglio di Corso di Studio.

## **3.3. Tirocinio**

**3.3.1.** Non possono essere riconosciute attività formative di tirocinio sostenute presso Corsi di Laurea diversi da quello in Scienze della Formazione Primaria e comunque anche dai corsi diversi da quelli proposti dal Corso di Laurea LM 85-bis

dell'Università del Salento.

- 3.3.2.** Non possono essere riconosciute come attività di tirocinio diretto esperienze casualmente effettuate dallo studente prima della formazione relativa al tirocinio indiretto, propedeutica alla presenza del tirocinante nella scuola. Un eventuale incarico di insegnamento può essere riconosciuto soltanto se svolto parallelamente alle attività di tirocinio e collegato al progetto di tirocinio condiviso tra scuola e università.
- 3.3.3.** Anche in caso di attività di tirocinio svolte presso lo stesso corso di laurea ma in sede diversa, la valutazione e il riconoscimento delle stesse sono sottoposte al parere e alla valutazione della Commissione.

#### **4. Norme per gli studenti del Corso di laurea in Formazione primaria (vecchio ordinamento) che chiedono di optare per il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria**

- 4.1.** È ammessa l'opzione dal Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria del precedente ordinamento al nuovo Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria. La Commissione stabilisce i seguenti criteri generali per l'opzione da un Corso all'altro.
- 4.2.** Anche a coloro che optano dal vecchio al nuovo ordinamento di SFP o che provengano da altri CdL è richiesto il superamento del Test d'ingresso al nuovo CdLM in Scienze della Formazione Primaria.
- 4.3.** È ammesso il passaggio al secondo anno del nuovo Corso di Scienze della Formazione Primaria se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore a 40. È ammesso il passaggio al terzo anno del nuovo Corso di Scienze della Formazione Primaria se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore a 80 e sono state espletate le ore di tirocinio specifico previste dal medesimo CdL. È ammesso il passaggio al quarto anno del nuovo Corso di Scienze della Formazione Primaria se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore a 120 e sono state espletate le ore di tirocinio specifico previste dal medesimo CdL. È ammesso il passaggio al quinto anno del nuovo Corso di Scienze della Formazione Primaria se il totale dei CFU raggiunti è pari o superiore a 160 e sono state espletate le ore di tirocinio specifico previste dal medesimo CdL.
- Ogni passaggio ad anno successivo al primo sarà comunque possibile, anche in presenza dei CFU sufficienti, soltanto nel limite dei posti eventualmente residui per ogni anno del Corso di Laurea.**

- 4.4.** Gli esami sostenuti nella carriera precedente da parte dello Studente saranno riconosciuti sulla base dei criteri esposti nel presente Regolamento.
- 4.5.** I Laboratori relativi allo stesso ambito disciplinare del nuovo Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria non saranno comunque riconosciuti.
- 4.6.** I tirocini già svolti non saranno riconosciuti, salvo quanto previsto dal Regolamento specifico del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

#### **5. Norme per i trasferimenti da altra sede nazionale di Scienze della Formazione Primaria al Corso di Scienze della formazione Primaria dell'Unisalento.**

- 5.1.** Gli studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale di Formazione primaria di altra sede nazionale possono chiedere il trasferimento alla sede di Lecce senza test di accesso. Verrà loro riconosciuto il percorso svolto secondo i criteri esposti nel presente

Regolamento.

- 5.2. Il numero massimo di trasferimenti possibili viene determinato sulla base di un conteggio che include: i posti rimasti disponibili nell'anno precedente al termine della procedura concorsuale, i posti non coperti nell'anno precedente a seguito della selezione per titoli ed i posti liberatisi a seguito di rinuncia o di passaggio ad altro corso di studio o di trasferimento ad altro Ateneo.

**Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Corso di Laurea in SdFP nella seduta del 01/10/2018 a.a. 2017/2018 e ha decorrenza immediata a partire dall'a.a. 2018-2019.**